

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE
(Art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e per le funzioni tecniche e amministrative di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e definisce la disciplina per la sua costituzione, la gestione e ripartizione.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti, con l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabilità del procedimento, di verifica del livello di progettazione, di direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, nonché ai loro collaboratori; sono altresì corrisposti ai soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della predisposizione e controllo delle procedure per l'affidamento.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento concorrono a determinare le riduzioni del premio di produttività così come previsto dall'art. 21 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2020/2022.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1. "Codice": il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
2. "Funzione Tecnica": personale tecnico e/o personale amministrativo, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, del presente Regolamento;
3. "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
4. Responsabile del Procedimento "RUP": funzione svolta dalla P.O. dell'Unità Operativa o dal responsabile di Settore o da altro personale allo scopo individuato;
5. Struttura per "l'individuazione dell'intervento e stima dei costi": personale coinvolto nelle attività tecniche che concorrono a rendere cantierabile l'opera (es. analisi e caratteristiche dei fabbisogni, rilievi, sopralluoghi, individuazione e analisi delle eventuali interferenze, collaborazioni con Enti/Società terze e tutte le possibili attività che concorrono alla conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi, collaborazione alle fasi di progettazione);
6. Struttura di "programmazione della spesa con allocazione a bilancio": personale che collabora alla gestione dei capitoli di bilancio nonché attività di rendicontazione delle spese sostenute (es. attività di gestione del budget, stima cashflow, gestione delle fatturazioni, rendicontazione delle spese del personale coinvolto all'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura);
7. Attività di "verifica": i soggetti nominati allo svolgimento dell'attività di verifica dei livelli progettuali;

8. Struttura di "redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento": personale dell'Ente che concorre alla concretizzazione dell'affidamento (es. redazione delle componenti tecniche ed amministrative del bando e del disciplinare di gara ovvero della lettera di invito, attività di segretari verbalizzanti, attività di controllo atti di gara, supporti legali, aggiornamento e compilazione delle procedure in via telematica);
9. "DL": dipendente dell'Ente che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, è nominato a svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori;
10. "DEC": dipendente dell'Ente che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, è nominato a svolgere il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
11. "CSE": dipendente dell'Ente che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, è nominato a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
12. "Collaboratori dell'ufficio DL": i soggetti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente all'attività tecnica svolta dall'ufficio Direzione Lavori; sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente;
13. "Collaboratori del RUP": i soggetti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività sia tecniche che amministrative del Responsabile del Procedimento (es.: gestione delle procedure di esproprio/asservimento/occupazione, verifica e controllo dell'attività dell'ufficio DL, supervisione delle attività di evoluzione del cantiere, eventuale supporto legale in fase di esecuzione, eventuale attività di divulgazione e pubblicizzazione degli interventi sul web e/o su carta stampata);
14. "Collaudatore": soggetto che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, è nominato a svolgere il ruolo di Collaudatore dell'opera;
15. "Gruppo di lavoro": insieme di soggetti che collaborano alle seguenti sotto-fasi:
 - a. individuazione dell'intervento e stima dei costi;
 - b. programmazione della spesa con allocazione a bilancio;
 - c. redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento;
 - d. Collaboratori dell'ufficio DL;
 - e. collaboratori del RUP.

Art. 3 Ambito di applicazione, obiettivi e finalità

1. Il fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, è costituito da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dall'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
2. Il fondo per l'innovazione e per le funzioni tecniche si applica esclusivamente ai lavori, servizi e forniture di soglia superiore a quella di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice. Eventuali deroghe a tale limite minimo a base d'asta potranno essere autorizzate dal Consiglio di Gestione nell'ambito dell'approvazione del quadro

economico, solo per affidamenti di particolare complessità tecnica e/o innovatività che si svolgano attraverso tutte le fasi di programmazione, aggiudicazione, gestione e verifica della corretta esecuzione.

3. Il fondo per l'innovazione e per le funzioni tecniche non si applica:
 - a. per i lavori effettuati in amministrazione diretta;
 - b. per le mere forniture nonché servizi che non comportino alcuna specifica elaborazione di documenti tecnico/amministrativi da porre a base di gara;
 - c. per appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il DEC;
 - d. a lavori, servizi o forniture previsti nel quadro economico di attività già oggetto di incentivo;
 - e. per adesioni a convenzioni o altri analoghi strumenti contrattuali che prevedono l'espletamento di gare d'appalto da parte di Enti esterni nel caso in cui sia prevista la delega di funzioni (RUP).
4. Il completo riconoscimento del fondo è comunque legato all'approvazione del Certificato di Collaudo ovvero al Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di conformità.
5. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.

Art. 4 Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. Le somme che confluiscono nel complessivo Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche sono definite come segue:
 - Per appalti di lavori;
 - i. importo posto a base di gara (escluso IVA) fino ad € 1.500.000,00: 2%;
 - ii. importo posto a base di gara (escluso IVA) compreso tra € 1.500.000,01 e € 5.000.000,00: 2% su € 1.500.000,00 e 1,5% sull'importo eccedente
 - iii. importo posto a base di gara (escluso IVA) compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.000,00: 2% su € 1.500.000,00 - 1,5% per l'importo compreso tra € 1.500.000,00 e € 5.000.000,00 - 1% sull'importo eccedente;
 - iv. importo posto a base di gara (escluso IVA) oltre € 10.000.000,01: 2% su € 1.500.000,00 - 1,5% per l'importo compreso tra € 1.500.000,00 e € 5.000.000,00 - 1% per l'importo compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.000,00 - 0,5% sull'importo eccedente
 - Per appalti di servizi e forniture: 1,8% sull'importo posto a base di gara (escluso IVA).
 - Per i servizi affidati "a listino", l'importo andrà calcolato sull'erogato finale.
 - Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita

ai lavori.

2. Il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80 % da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 5 tra i soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2.
 - b) per un ammontare pari al 20% secondo quanto previsto dal successivo art 6.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture e, pertanto, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs n. 75/2017.

Art. 5 Risorse destinate a funzioni tecniche e modalità di ripartizione ai dipendenti

1. Le risorse destinate alle funzioni tecniche sono pari al 80% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche. Tali risorse sono destinate all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal RUP, dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di cui all'art.1, comma 2 del presente Regolamento.
2. Gli incentivi sono erogati unicamente al personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni svolte dai dipendenti dell'Ente non erogabili per inquadramento dirigenziale, ovvero non svolte in quanto non previste nella procedura di esecuzione dell'appalto, ovvero affidate a professionisti/società esterne, incrementano il fondo di cui all'art. 4 comma 2 b) del presente Regolamento.
4. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze di servizio.
5. Gli importi destinati ai singoli gruppi di lavoro vengono divisi in egual misura tra i dipendenti che hanno partecipato alle relative attività, fatte salve diverse proposte di ripartizione proposte dal RUP.
6. Nel caso in cui il RUP rilevi delle negligenze o delle lacune nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente, provvede ad abbattere il compenso dell'incentivante previsto.
7. Nel caso in cui alcune delle attività oggetto di incentivo siano svolte con il supporto di collaborazioni esterne, le percentuali di riparto dell'incentivo per tali attività vengono ridotte. Le economie derivanti confluiscono nel fondo di cui all'art. 4 comma 2 b) del presente Regolamento.
8. Il fondo per le funzioni tecniche è ripartito sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle allegate A e B.

Art. 6. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Direttore o alla Posizione Organizzativa, competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Direttore o la Posizione Organizzativa sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina con proprio

provvedimento la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma delle funzioni da svolgere;
 - i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dalla Posizione Organizzativa di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

10. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.

Art. 7 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o di incarichi "ad personam"; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. In caso di procedure svolte tramite Centrale di committenza (CUC) la quota relativa alla predisposizione e al controllo del bando di cui al successivo art. 10, spetta, su richiesta del Responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato o comune.

Nel caso in cui vengano svolte altre attività tramite ricorso al personale della CUC, anche tale quota, come determinata ai sensi del successivo art. 10 e con il limite massimo del 20%, dovrà essere attribuito al personale dell'ufficio centralizzato effettivamente coinvolto.

Art. 8 Risorse destinate all'innovazione

1. Le risorse destinate all'innovazione sono pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche ad esclusione di quelle derivanti da linee finanziarie che ne escludano la rendicontabilità.
2. Il Fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate ai commi 3, 6 e 7 del precedente art. 5.
3. Le somme che costituiscono le risorse destinate all'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico ed in ogni caso dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato all'Ente Parco una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
4. Le risorse destinate all'innovazione possono essere utilizzate:
 - a) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con

particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

b) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

c) la formazione professionale dei dipendenti dell'Ente Parco.

Art. 9 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte

Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione, il premio di risultato e il premio incentivante individuale comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione), quest'ultimo da attribuirsi in riferimento alle annualità nelle quali sono state espletate le attività di cui all'erogazione degli incentivi stessi.

Art. 10 - Compiti del RUP

Fermi restando i compiti previsti dalla normativa vigente, il RUP propone al Direttore la liquidazione degli incentivi tramite apposite relazioni/schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, indicando, per ciascun nominativo l'attività svolta sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 11. Tali schede dovranno essere trasmesse al Direttore contestualmente al procedimento di approvazione del C.R.E. o atto di collaudo.

Art. 11 – Accertamento delle attività svolte

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. Compilate le varie fasi del procedimento, la Posizione Organizzativa del settore competente certifica, previa relazione del RUP, la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Posizione Organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle

singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nel caso in cui, ad esclusione dei fatti non imputabili alle strutture, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, la Posizione Organizzativa dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi.
5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 12 – Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore con proprio atto di acquisizione della relazione/scheda di rendicontazione redatta dal RUP individuata all'art. 8 del presente regolamento.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.
 - per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;

Art. 13 Adeguamento dinamico del regolamento

Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

(TABELLA A)

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	3%				3%
Responsabile del procedimento		7%	5,0%	9%	21%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali altre figure di supporto alla DL)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione*				10%	10%
Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi **	2%	3%	10%	14%	29%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

(TABELLA B)

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 10%	Fase affidamento 20%	Fase esecuzione 70%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	6%			6%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi **	4%	10%	15%	29%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.